



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTA la propria Ordinanza n. 70/2011 in data 20 giugno 2014 recante la disciplina dell'accosto delle navi cisterna presso la banchina 22 del porto di Civitavecchia;

VISTA la propria Ordinanza n. 108/2014 in data 30 giugno 2014 che, ad integrazione del dispositivo contenuto nella citata Ordinanza 70/2011, consentiva l'accosto presso la banchina 22 ad *"unità di lunghezza f.t non superiore a metri 126 e larghezza non superiore a metri 21"*, fissandone le relative prescrizioni;

VISTA le note presentate dalla Soc. SODECO rispettivamente in data 17.10.2023 e 05 marzo 2024, con le quali veniva richiesta una valutazione circa la possibilità di consentire l'accosto presso la banchina 22 di unità aventi lunghezza f.t superiore a 126 mt (e fino a 130 mt), anche in considerazione dell'impossibilità di reperire sul mercato unità navali di dimensioni compatibili con i limiti stabiliti dall'Ordinanza 108/2014;

VISTE Le proprie note 20800 del 07.08.2020, 855 del 13.01.2021 e 4809 del 18.02.2022 con le quali, in deroga all'ordinanza 70/2011, venivano autorizzati gli ormeggi, presso la banchina n.22 di navi superiori a mt 126, stabilendone le necessarie prescrizioni integrative;

VISTO il verbale del sopralluogo tenutosi lo scorso 09 aprile presso la banchina 22 alla presenza congiunta di personale di questa Capitaneria, della Corporazione Piloti, del Gruppo Ormeggiatori, della Soc. Rimorchiatori Laziali e del terminalista SODECO, volto a riesaminare le condizioni di sicurezza dell'accosto nell'ipotesi dell'ormeggio di navi con lunghezza ft fino a 130' mt e da cui sono scaturite le prescrizioni necessarie per consentire l'accosto in parola;

CONSIDERATO che le unità superiori a mt 126 già autorizzate all'ormeggio presso la banchina 22 hanno caratteristiche strutturali (con particolare riferimento all'ubicazione dei manifolds di poppa), per le quali l'unità non sporge per più di 55 mt oltre la testata della banchina;

VISTO il Piano regolatore portuale approvato con delibera di Giunta regionale n. 121 del 23 marzo 2012;

RITENUTO fattibile – alla luce delle prescrizioni stabilite nel corso del sopralluogo prima citato e sulla scorta della pregressa esperienza maturata a seguito delle autorizzazioni in deroga già concesse - procedere alla modifica delle previsioni dell'Ordinanza N.108/2014, consentendo l'ormeggio presso la banchina n.22 di unità con lunghezza f.t. superiore a 126 mt e fino a 130mt;

VISTE La propria Ordinanza n° 14/03, in data 31 marzo 2003, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne le modalità di rifornimento di combustibile liquido e di olii lubrificanti alle navi (bunkeraggio).

VISTI gli artt. 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328;

ORDINA

Art.1

Ferme restando tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 70/2011 in data 20.06.2011, è consentito l'accosto alla banchina n. 22 del porto di Civitavecchia di unità di lunghezza f.t. non superiore a metri 130 e larghezza non superiore a metri 21, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- la prora delle unità ormeggiate alla banchina n. 22 non deve sporgere oltre la testata per più di metri 55.
- Obbligo di almeno n. 1 (UNO) rimorchiatore in ingresso/uscita in assistenza alla motocisterna;
- durante le fasi di ormeggio-disormeggio della cisterna alla banchina n° 22, dovranno sussistere favorevoli condizioni meteomarine, di seguito specificate:
 - Venti dal 3°e 4° quadrante di intensità non superiore agli 8 nodi;
 - venti dal 1° quadrante di intensità non superiore ai 10 nodi;
 - venti del 2° quadrante di intensità non superiore ai 15 nodi.

Dette condizioni dovranno permanere per tutta la durata della sosta e quindi, anche prima e dopo le operazioni di scarica. In caso di condizioni meteomarine particolarmente avverse la nave cisterna dovrà lasciare l'ormeggio in porto e dirigersi in rada B;

- la banchina n° 21 dovrà essere sgombera da navi sia durante la manovra di ormeggio che quella di disormeggio della cisterna. In caso contrario si potrà procedere all'ormeggio/disormeggio della cisterna solo ed esclusivamente in assenza totale di vento;
- per tutta la durata della sosta dovrà essere assicurata una vigilanza dinamica dei cavi di ormeggio della motocisterna a cura del locale Gruppo Ormeggiatori e barcaioi, ad intervalli di 4 ore. L'esito dei controlli dovrà essere comunicato alla sala operativa ed al nucleo nostroni della Capitaneria di porto di Civitavecchia;
- limitatamente al periodo primavera - estate ove è previsto il massimo afflusso veicolare nelle banchine destinate all'ormeggio di navi Ro-Ro e passeggeri e di

unità "Autostrade del Mare", l'Autorità Marittima si riserva la facoltà, per motivi di sicurezza, di sospendere l'eventuale accosto di navi cisterna al terminale sino al termine delle operazioni di imbarco e/o sbarco;

- la nave cisterna dovrà essere circoscritta, a cura della società concessionaria del servizio antinquinamento, con panne galleggianti idonee a contenere eventuali sversamenti, utilizzando idonea imbarcazione;
- durante le operazioni deve essere garantita una idonea illuminazione nel piazzale ed in tutte le aree di manovra per garantire la massima sicurezza durante le operazioni stesse;
- la nave cisterna, qualora il comando di bordo lo ritenesse necessario, è autorizzata a filare le ancore a mare per una migliore tenuta dell'ormeggio;
- dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'inizio e del termine delle operazioni a questa Capitaneria di Porto (sala operativa e nostromo di servizio), nonché assicurato ascolto continuo sui canali 14 e 16 VHF.;
- in concomitanza di arrivi e partenze di unità da e per la banchina 21, le operazioni di scarica del prodotto dovranno essere sospese (senza distacco delle flange).

Art.2

A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'Ordinanza n.108/2014 in data 30 giugno 2014 è abrogata.

Art.3

Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale

<http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione di altre specifiche fattispecie sanzionatorie, a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CASTALDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MICHELE CASTALDO

In Data/On Date:
lunedì 3 giugno 2024 10:58:37

